



SENT. 219/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione, iscritto al **n.62209** del registro segreteria,

proposto da Angelo BIANCHI, nato a Vieste (FG) il 28 febbraio 1963,

C.F. BNCNGL63B28L858U, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo

Marletta (C.F. MRLRCR65S15F205R - indirizzo di posta elettronica

certificata riccardo.marletta@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Marco

Celant (C.F. CLNMRC74M02F205V - indirizzo di posta elettronica

certificata marco.celant@milano.pecavvocati.it);

contro

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del
Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la
regione Lombardia, in persona del Procuratore regionale p.t.;

per la revocazione

della sentenza n.193/2021 di questa Sezione, depositata in data 7 giugno 2021.

Visti il ricorso per revocazione e i documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Riccardo Marletta per il ricorrente e il Pubblico Ministero V.P.G. Attilio Beccia.

FATTO

1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, con la sentenza n.215/2019, depositata il 2 agosto 2019, ha condannato l'odierno ricorrente Angelo BIANCHI a pagare al Provveditorato alle Opere pubbliche per la Lombardia la somma complessiva, già rivalutata, di euro 761.367,57 (di cui euro 261.367,57 per danno da tangente ed euro 500.000,00 per danno all'immagine), oltre interessi legali e spese di lite. Con la stessa sentenza è stata disposta la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, già concesso con decreto presidenziale del 31 ottobre 2017, parzialmente convalidato con ordinanza della menzionata Sezione giurisdizionale n.1/2018.

Il Giudice territoriale ha così deciso in riferimento alla vicenda oggetto della sentenza penale del Tribunale di Milano n. OMISSIS, depositata il OMISSIS, dichiarata irrevocabile, con la quale, previo stralcio della sua posizione (gli altri imputati sono stati giudicati separatamente), a seguito di patteggiamento, il BIANCHI è stato condannato a tre anni di reclusione per i reati di concussione (art.317 c.p.), tentata concussione

(art.56 c.p. e art.317 c.p.), turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.),
corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319
c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-
bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
(art.615-ter c.p.) e violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza (art.616 c.p.). Nella sentenza indicata, il Giudice
penale ha affermato di non dover pronunciare una sentenza di
proscioglimento ex art.129 c.p.p., esistendo sufficienti elementi circa
la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi ai reati
contestati e l'attribuibilità degli stessi all'imputato, con esclusione
dell'evidenza di prove di innocenza.

Al ricorrente, in sintesi, in sede penale, erano state contestate le
seguenti condotte:

- (capo n.1) il BIANCHI, in concorso con altri giudicati separatamente
(un Senatore, ex Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dal quale dipendono i Provveditorati e il
segretario dello stesso Senatore), avrebbe costretto il Provveditore
interregionale per le opere pubbliche della Lombardia e della Liguria
ad assumere gli ordini di servizio n.15 del 23 aprile 2012 e n.24 del 6
giugno 2012 che, modificando l'ordine di servizio n.9 del 10 aprile
2012, restituivano allo stesso BIANCHI il ruolo di R.U.P. per gli
interventi di edilizia scolastica gestiti dal Provveditorato a seguito di
convenzioni con Enti comunali;

- (capo n.2) il BIANCHI, in concorso con altri giudicati separatamente
(le stesse persone del capo n.1), avrebbe tentato di costringere il

Direttore generale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti a non trasferire lo stesso BIANCHI, ai sensi della legge

n.97/2001, a seguito del rinvio a giudizio disposto nei suoi confronti,

per corruzione, dal Tribunale di Sondrio;

- (capo n.3) il BIANCHI, in concorso con un imprenditore giudicato

separatamente, in qualità di R.U.P. per interventi di edilizia scolastica,

attraverso l'illegittima esclusione dalla gara di altro partecipante,

avrebbe turbato la regolarità di n.2 gare relative alla valutazione di

rischio sismico e proposta progettuale della messa in sicurezza di n.2

edifici scolastici;

- (capo n.4) il BIANCHI, in concorso con l'imprenditore di cui al capo

n.3 giudicato separatamente, in qualità di R.U.P. per gli interventi di

edilizia scolastica di cui al capo n.3, per alterare le relative gare, si

sarebbe fatto promettere dallo stesso imprenditore un colloquio di

lavoro, per una terza persona, finalizzato alla relativa assunzione;

- (capo n.5) il BIANCHI, in qualità di R.U.P. per i lavori di

riqualificazione funzionale e adeguamento normativo di un edificio

scolastico vincolato ex d.lgs. n.42/2004, avrebbe condizionato le

modalità di scelta del contraente mediante l'illecita modifica

dell'elaborato progettuale in relazione alla individuazione della

categoria prevalente e ai criteri di ammissibilità delle imprese alla gara;

- (capo n.11) il BIANCHI avrebbe costretto un imprenditore, titolare

di numerose commesse assegnate dal Provveditorato, a promettere e

consegnare denaro e altre utilità (es. somme di denaro pari al 4-5% del

valore dell'appalto, realizzazione di opere edili nelle sue proprietà, cure

dentali per sé e la propria famiglia, soggiorni e giocate a Montecarlo e prestazioni di prostitute);

- (capo n.12) il BIANCHI si sarebbe abusivamente introdotto nelle caselle di posta elettronica di altra persona e avrebbe violato corrispondenza riservata.

Il Giudice contabile di primo grado, con la menzionata sentenza n.215/2019, ha quantificato il danno da tangente, per i fatti di cui al descritto capo n.11 e, in particolare, per le tangenti versate negli anni 1998-2006, nell'importo complessivo di euro 261.367,57. Nel conteggio, diversamente da quanto richiesto dalla Procura erariale, non è stato compreso il valore delle prestazioni sessuali e dei soggiorni a Pavia e Montecarlo (quantificato nella misura complessiva di euro 49.506,56) perché ritenuti non sufficientemente provati, né nella loro storicità, né per il riflesso che avrebbero avuto sui contratti d'appalto aggiudicati. Il danno all'immagine, trattandosi di fatti precedenti all'entrata in vigore della legge n.190/2012, è stato quantificato equitativamente in euro 500.000,00 (somma pari alla richiesta di condanna avanzata dalla Procura erariale) tenendo conto di vari elementi: la particolare gravità e reiterazione delle condotte criminose imputate al BIANCHI ed il sistema corruttivo e concussivo posto in essere dallo stesso, la posizione funzionale apicale rivestita nell'Amministrazione di appartenenza, l'utilità tratta dalle descritte condotte illecite e gli innumerevoli articoli di stampa sulla vicenda.

Con la sentenza n.193/2021, condividendo sostanzialmente le motivazioni della pronuncia del Giudice di prime cure, questa Sezione

ha rigettato l'appello dell'odierno ricorrente e ha confermato la sentenza n.215/2019 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia.

2. Il condannato ha proposto, ai sensi dell'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c., mediante deposito avvenuto il 12 maggio 2025, un ricorso per revocazione, riferito alla sentenza d'appello n.193/2021 indicata, che risulta notificato alla Procura generale e alla Procura regionale competente, unitamente al decreto di fissazione di udienza, in data 3 giugno 2025 e successivamente depositato, con la prova dell'avvenuta notifica, in data 4 giugno 2025. Il predetto ricorso è basato sulla sentenza n. OMISSIS della Corte d'Appello di Venezia, depositata il OMISSIS, rispetto alla quale la Procura Generale della Repubblica di Venezia ha dichiarato, in data 30 aprile 2025, di prestare acquiescenza, che ha revocato la menzionata sentenza del Tribunale di Milano n. OMISSIS di condanna del BIANCHI, limitatamente ai descritti capi di imputazione n.1, n.2 e n.4, "*perché il fatto non sussiste*". La sentenza n. OMISSIS della Corte d'Appello di Venezia deriva dall'istanza di revisione penale presentata dal BIANCHI a seguito della irrevocabile assoluzione dei coimputati nei delitti di cui ai capi da n.1 a n.4 disposta dalla Corte d'Appello di Milano.

Il ricorrente, richiamando n.2 precedenti giurisprudenziali di questa Corte (sentenze Sez. III Appello, 9 gennaio 2024, n.2 e Sez. I Appello, 7 febbraio 2025, n.12), ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c. per la revocazione della sentenza n.193/2021 di questa Sezione, nella parte in cui viene disposta la condanna al pagamento di euro 500.000 per danno all'immagine,

perché la sentenza di condanna del Tribunale di Milano n. OMISSIS è stata successivamente revocata nella parte riferita ai reati di concussione e corruzione di cui ai citati capi di imputazione n.1, n.2 e n.4. Il ricorrente chiede, quindi, di escludere la sussistenza del danno all'immagine a suo carico o, in subordine, la drastica riduzione del relativo ammontare. Fa presente, in proposito, che la quantificazione operata dalla Procura regionale, condivisa dal Giudice di prime cure e confermata dal Giudice d'appello, si è fondata sul "ruolo strategico" di R.U.P. che, ai capi n.1 e n.2, gli si contestava di avere voluto illecitamente mantenere, oltre che sul grandissimo "*clamor fori della vicenda corruttiva*", mentre è stato successivamente assolto da qualsiasi imputazione relativa al reato di corruzione, con drastica riduzione delle fattispecie oggetto della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, chiede anche di disporre la revoca e/o l'annullamento parziale del sequestro conservativo concesso, convertito in pignoramento, con cancellazione dei relativi gravami iscritti su disposizione di questa Corte.

3. La Procura generale ritiene inammissibile (o, in subordine, infondato) il presente ricorso per revocazione. Considerato che l'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c. esige il rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, l'inammissibilità del ricorso deriverebbe dalla constatazione che il documento invocato dal BIANCHI (la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. OMISSIS), anche a voler ammettere

che nella nozione di “documento” possa rientrare una sentenza, è successivo e non precedente alla sentenza di cui si chiede la revocazione (la sentenza di questa Sezione n.193/2021).

La Procura generale ritiene, altresì, non assimilabili alla presente fattispecie i due precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente poiché la sentenza n.2/2024 della Sez. III Appello riguarda ipotesi di revocazione diverse da quella in esame (art.202 lettere c) e f) anziché lettera d) e la sentenza n.12/2025 della Sez. I Appello ha disposto la revocazione in una vicenda, che presenta una totale sovrapposizione di condotte aventi rilievo penale e condotte produttive di danno erariale, che si è definita con l’assoluzione dell’imputato motivata da una diversa ricostruzione dei fatti per prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza e con la diversa formula “*per non aver commesso i fatti*”.

La Procura generale ha, inoltre, evidenziato che la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. OMISSIS ha revocato solo le condanne di cui ai capi di imputazione n.1, n.2 e n.4 e, quindi, non risultano revocate anche le condanne di cui ai capi di imputazione n.3 (per turbata libertà degli incanti in forma continuata), n.5 (per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, aggravata dall’abuso di poteri e violazione dei doveri di pubblico ufficiale), n.11 (per concussione in forma continuata) e n.12 (per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza e accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico), condotte che hanno determinato il danno all’immagine e, altresì, ha osservato che, non essendo state oggetto di

revisione penale quattro delle sette condanne complessive, andrebbe esclusa la piena sovrapposizione fattuale e probatoria tra la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. OMISSIS e la sentenza di questa Sezione n.193/2021 di cui si chiede la revocazione. Mancherebbe, pertanto, il carattere di decisività del documento richiesto dalla normativa richiamata. È stato, comunque, rimarcato dalla Procura generale che le valutazioni dei fatti e delle prove da parte del Giudice contabile conservano piena autonomia rispetto al giudizio penale essendo diversa la regola di accertamento probatorio; che la questione in esame non rientra nella norma richiamata dal ricorrente essendo la stessa di stretta interpretazione e, infine, che non si può dare spazio ad una anomala e surrettizia pregiudizialità penale al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge (es. art.651 e art.652 c.p.p.).

4. Alla odierna pubblica udienza, l'Avv. Riccardo Marletta per il ricorrente e il V.P.G. Attilio Beccia hanno chiesto, in primo luogo, l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni per le motivazioni già illustrate.

L'Avv. Marletta, dopo aver affermato che le conclusioni della Procura generale nel presente giudizio sarebbero divergenti da quelle dalla stessa espresse nella vicenda oggetto della sentenza di questa Sezione n.72/2025 e che la sentenza n.250/2024 della Sez. I Appello, richiamata dalla Procura generale, riguarda diversa fattispecie, ha manifestato l'esigenza che, per il principio di effettività della tutela giurisdizionale e in considerazione degli articoli 3 e 24 Cost., all'art.202, comma 1, lettera d, c.g.c. sia data una interpretazione

costituzionalmente orientata. Ritiene, infatti, che questa norma sarebbe costituzionalmente illegittima se interpretata nel senso che la sentenza favorevole al ricorrente debba essere necessariamente precedente e non successiva a quella di cui si chiede la revocazione. In subordine, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine alla normativa richiamata. La difesa del ricorrente ha altresì richiamato l'attenzione del Collegio sul carattere asseritamente decisivo della citata sentenza penale di assoluzione, atteso che il ricorso in esame riguarda le imputazioni, per le quali il ricorrente è stato assolto, che hanno ricoperto un ruolo decisivo per la condanna al risarcimento del danno all'immagine.

Il V.P.G. Beccia ha rappresentato che le conclusioni esposte dalla Procura generale nell'atto scritto sono conformi alla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti che esige, per l'ammissibilità della revocazione, che il documento decisivo sia precedente alla sentenza di cui si chiede la revocazione e sia scoperto successivamente. Ha ribadito, inoltre, che le ipotesi di revocazione disciplinate dall'art.202 c.g.c. sono tassative e vanno, dunque, interpretate restrittivamente mentre l'interpretazione suggerita dal ricorrente determinerebbe una nuova ipotesi di pregiudizialità penale non prevista dalla legge. Ha anche precisato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente riguardano vicende diverse da quella in esame e che questi risulta tuttora condannato per quattro capi di imputazione, tra i quali quello relativo alla illecita acquisizione di denaro e altre utilità. Con riferimento alla questione di legittimità

costituzionale, che la Procura generale ritiene prospettata ma non sollevata dalla difesa, il Pubblico Ministero ha richiamato l'interpretazione della norma precedentemente illustrata.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame è rivolto, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. OMISSIS illustrata in fatto, alla revocazione, esclusivamente ex art.202, comma 1, lettera d), c.g.c., della sentenza n.193/2021 con la quale questa Sezione ha rigettato l'appello proposto dallo stesso ricorrente avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia n.215/2019 che lo ha condannato a pagare al Provveditorato alle Opere pubbliche per la Lombardia la somma complessiva, già rivalutata, di euro 761.367,57 (di cui euro 261.367,57 per danno da tangente ed euro 500.000,00 per danno all'immagine), oltre interessi legali e spese di lite.

2. Al fine di valutare l'ammissibilità del ricorso appare opportuno richiamare preliminarmente il quadro normativo applicabile al presente giudizio, con particolare riferimento all'ipotesi di revocazione evocata.

La revocazione è un mezzo di impugnazione della sentenza (art.177 c.g.c.) che non è finalizzato a consentire il riesame della controversia ma ha la funzione di porre rimedio a situazioni eccezionali che hanno impedito la corretta formazione del giudizio in conseguenza di specifiche anomalie. Si tratta di un mezzo di impugnazione che non può essere fondato su profili di censura diversi da quelli indicati

tassativamente dall'art.202 c.g.c. (*ex plurimis*, Sez. III Appello, 22 dicembre 2021, n.600; Sez. I Appello, 29 ottobre 2018, n.418; Sez. II Appello, 18 maggio 2021, n.154). La revocazione è, dunque, uno strumento offerto dall'ordinamento per porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da situazioni patologiche che ne abbiano turbato il regolare corso in modo talmente radicale da deviarlo verso risultati ingiusti e da far presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l'esito sarebbe stato diverso. Deve, pertanto, trattarsi di circostanze eccezionali, tali da far prevalere lo scopo di rendere giustizia su quello di stabilità della decisione (Sez. III Appello, 27 gennaio 2022, n.43; Sez. II Appello, 21 luglio 2025, n. 166). È, dunque, inammissibile il ricorso per revocazione diretto a riproporre motivi di doglianza esaminati in sede di appello (Sez. Appello Sicilia, 26 luglio 2023, n.46) e non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione, ai sensi dell'art.206, comma 2, c.g.c.

Con il ricorso all'origine del presente giudizio, è stata chiesta la revocazione della sentenza n.193/2021 di questa Sezione esclusivamente ai sensi dell'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c. secondo il quale "*le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando ... dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*". La suddetta disposizione contempla, pertanto, un mezzo di impugnazione per il caso in cui il Giudice abbia conosciuto

i fatti di causa in maniera incompleta, sulla base di un limitato quadro probatorio e ciò non sia imputabile a negligenza della parte (*ex plurimis*, Sez. II Appello, 18 maggio 2021, n.154; *idem*, 1° giugno 2021, n.179). Il “*documento*” sul quale è fondata la domanda di revocazione deve essere, dunque, anteriore alla pronuncia della revocanda sentenza, atteso che il “*rinvenimento*” ne postula logicamente la preesistenza (*ex multis*, Sez. II Appello, 21 luglio 2025, n. 166; *idem*, 11 aprile 2024, n.92; Sez. III Appello, 6 marzo 2023, n.125). Lo stesso documento deve, inoltre, essere “*decisivo*”, vale a dire idoneo a provocare una diversa statuizione mediante la prova diretta dei fatti di causa, nel senso che il Giudice, laddove ne avesse avuto conoscenza, avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto (*ex multis*, Sez. II Appello, 18 maggio 2021, n.154).

3. Da quanto precede consegue l’inammissibilità del ricorso.

Va premesso che una sentenza penale, trattandosi di un provvedimento di carattere decisorio, non può rientrare nella nozione di “*documento*” di cui fa parola l’art.202, comma 1, lettera d, c.g.c. (Sez. III Appello, 6 marzo 2023, n.125), unica norma posta dal ricorrente a fondamento della domanda di revocazione. In ogni caso, anche se si volesse accedere, per astratta ipotesi, alla prospettazione del ricorrente e, quindi, ricondurre la sentenza al novero dei “*documenti*” considerati dalla disposizione richiamata, è sufficiente evidenziare che il presupposto revocatorio di cui alla menzionata lett. d) esige il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di un documento decisivo, ad essa preesistente, che la parte non aveva potuto produrre in

giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Non può conseguentemente trovare alcuno spazio, ai fini della revocazione, la differente ipotesi di atto o documento certamente formato dopo la decisione (Sez. III Appello, 6 marzo 2023, n.125; Sez. II Appello, 11 aprile 2024, n.92 che riporta ampia giurisprudenza conforme sul tema).

Inoltre, sempre a tutto voler concedere, difetterebbe anche il necessario carattere della “*decisività*”. Occorre precisare, infatti, che, come illustrato in fatto, la sentenza penale invocata per la revocazione (sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. OMISSIS) non è pienamente sovrapponibile alla sentenza di questa Sezione di appello n.193/2021 di cui si chiede la revocazione atteso che, fermi restando la reciproca autonomia e separatezza dei giudizi contabile e penale e i diversi criteri probatorio e di valutazione utilizzabili negli stessi, ha riguardato solo alcuni capi di imputazione (n.1, n.2 e n.4) lasciando, nel contempo, intatte le condanne per gli altri (cfr. capi di imputazione n.3, n.5, n.11 e n.12). In particolare, non risulta oggetto di revisione penale la condanna del BIANCHI (capo di imputazione n.11) per aver costretto un imprenditore, titolare di numerose commesse assegnate dal Provveditorato, a promettere e consegnare ingenti quantità di denaro e altre utilità.

Per mera completezza, va evidenziato che, nella diversa ipotesi di revocazione indicata dall’art.202, comma 1, lettera g), c.g.c., comunque non invocata dal ricorrente, la revocazione è ammissibile quando “*la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti*

autorità di cosa giudicata”. Una sentenza, quindi, può essere soggetta a revocazione solo quando il provvedimento revocando sia in contrasto con il giudicato formatosi precedentemente e non successivamente (Sez. Appello Sicilia, 27 febbraio 2023, n.11 che richiama Cass. Sez. III 23 aprile 2020, n.8114; Sez. II Appello, 11 aprile 2024, n.92). Oltretutto, in considerazione della reciproca autonomia e separatezza tra giudizio penale e giudizio contabile, ai fini della revocazione, è necessario che le decisioni in contrasto siano state pronunciate da Giudici appartenenti alla medesima giurisdizione (Sez. II Appello, 11 aprile 2024, n.92 cit. che richiama Cass., SS.UU., 21 luglio 2015, n.15203). Ammettere la revocazione di una sentenza contabile a seguito di una successiva sentenza penale assolutoria avrebbe, infatti, il significato di riconoscere al successivo giudicato penale una efficacia extrapenale non prevista dal legislatore e in contrasto sia con il principio della reciproca autonomia e separatezza dei giudizi penale e contabile sia con l’espunzione dall’ordinamento del principio della pregiudizialità penale.

Trattandosi di vicende comunque differenti da quella in esame, non conduce a diversa soluzione la giurisprudenza segnalata dal ricorrente, che questa Sezione peraltro non condivide in quanto non conforme all’interpretazione restrittiva da riservare all’art.202 c.g.c. in virtù della eccezionalità delle ipotesi di revocazione. La sentenza n.2/2024 della Sezione III Appello ha, infatti, accolto la domanda di revocazione per ipotesi diverse (lettere c) e f) dell’art.202 c.g.c.) da quella in esame (lettera d) dell’art.202 c.g.c.), mentre la sentenza

n.12/2025 della Sezione I Appello, a sua volta, pur riguardando l'odierna ipotesi di revocazione, ha accolto la domanda di revocazione in considerazione della totale sovrapposizione di condotte aventi rilievo penale e condotte produttive di danno erariale, in una vicenda penale definita con l'assoluzione dell'imputato motivata da una diversa ricostruzione dei fatti, per prove riconosciute o dichiarate false, dopo la sentenza e con la diversa formula *"per non aver commesso i fatti"*.

4. È infine manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.202 c.g.c. prospettata verbalmente dalla difesa del ricorrente solo nel corso dell'odierna udienza.

L'art.202, comma 1, lettera d), c.g.c., unica ipotesi di revocazione richiamata nel ricorso, nel momento in cui ammette la revocazione solo quando *"dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"*, escludendo, quindi, qualsiasi rilevanza, ai fini della revocazione, di documenti successivi, risulta, infatti, perfettamente in linea con i valori, di rango costituzionale, della certezza del diritto e della stabilità delle situazioni giuridiche, valori ai quali deve essere attribuito valore preminente nella materia civile, amministrativa e giuscontabile.

Il nostro ordinamento conosce, infatti, la rivedibilità di giudizi già conclusi, se i fatti stabiliti a fondamento sono inconciliabili con quelli accertati in un'altra sentenza passata in giudicato, solo in campo penale (art.630 c.p.p.) e questo *"in ragione della preminente finalità di tutela della libertà personale del soggetto condannato, diversa*

dall'esigenza di certezza e stabilità del diritto che è, invece, come detto,

alla base del restrittivo regime della revocazione nei giudizi civili,

amministrativi e contabili” (Sez. I Appello, 7 gennaio 2025, n.1).

L'esclusione della rilevanza del giudicato penale successivo nell'ambito

di giudizi civili e/o amministrativi di danno già conclusi si spiega

anche con la necessità di evitare che questi ultimi si protraggano

eccessivamente, con conseguente grave *vulnus* alla certezza delle

situazioni giuridiche e alla ragionevole durata del processo, non

risultando, invece, coinvolta la preminente diversa finalità di tutela

della libertà personale del condannato (Sez. II Appello, 9 aprile 2025,

n.78 che richiama ampia giurisprudenza sul tema).

5. In conclusione, per le ragioni descritte, il ricorso per la revocazione della sentenza n.193/2021 di questa Sezione è inammissibile.

Le spese di giudizio sono a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso

per revocazione proposto da Angelo BIANCHI avverso la sentenza

n.193/2021 di questa Sezione.

Le spese di giudizio, che si liquidano in euro 128,00

(CENTOVENTOTTO/00), sono poste a carico del soccombente.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Daniela Acanfora)

SENT. 219/2025

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 OTTOBRE 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco